

COMUNE DI ALI' TERME

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 65 del 05.07.2017

OGGETTO: Compartecipazione spese alla Festa del comprensorio jonico in onore di "Maria Ausiliatrice".

L'anno duemiladiciassette addi CINQUE del mese di LUGLIO alle ore _____, _____ in Ali Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

	Presenti	Assenti
MARINO Giuseppe Sindaco-Presidente	X	
CAMINITI Pietro Assessore	X	
DI NUZZO Marco "		X
MUZIO Mariarita "	X	
SPARACINO Carmelo "		X

Assenti: Ass.ri : DI NUZZO M., Sparacino P.

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Mario Puglisi

Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

AREA AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Prot. N. 0005145 del 05.07.2017

Il Proponente SINDACO

OGGETTO: Concessione contributo all'Istituto Maria Ausiliatrice di Ali Terme per l'organizzazione della Festa del comprensorio jonico in onore di "Maria Ausiliatrice"

PREMESSO

- che questa Amministrazione è impegnata nella promozione delle attività tendenti alla valorizzazione storico – culturale e turistica del territorio, sostenendo quelle iniziative idonee ad aumentare l'attrattività del territorio nell' ottica di un sempre maggiore sviluppo sociale ed economico a beneficio della collettività;
- che il Comune riconosce e favorisce il ruolo e la valenza delle iniziative che siano espressione di impegno, promozione sociale e culturale, valorizzandone la funzione per la partecipazione alla vita della comunità locale;
- che la vigente legislazione ed in particolare la Legge regionale n. 30 del 2000, incentiva la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla realizzazione ed attuazione di iniziative di rilevanza pubblica rientranti nelle fattispecie istituzionali dell'Ente Comune;

CONSIDERATO che l'Istituto Maria Ausiliatrice di Ali Terme, ha organizzato un programma di manifestazioni religiose in occasione della festa di Maria Ausiliatrice per la data del 24 maggio 2017, come da tradizione consolidata e cara alla comunità del territorio aliense e dell'intero comprensorio jonico;

VISTO che la Comunità religiosa salesiana delle Figlie di Maria Ausiliatrice con nota Prot. n. 3358 del 05.05.2017 ha richiesto all'Ente un contributo economico a sostegno della programmazione del tradizionale evento religioso di cui sopra;

DATO ATTO che, con nota Prot. n. 3848 del 22.05.2017 l'Ente ha comunicato al richiedente Istituto che la possibilità di erogazione di contributo economico, a parziale ristoro delle spese sostenute per la Festa Di Maria Ausiliatrice sarebbe rimasta subordinata all'approvazione del bilancio di previsione Anno 2017 e alla sussistenza di disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO che il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 25.05.2017;

RITENUTO

- che l'iniziativa in oggetto si colloca tra quelle attività capaci di garantire maggiori scambi culturali nonché di valorizzare il territorio del Comune di Ali Terme;

- che, pertanto, l'iniziativa dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice risulta riconducibile ad attività di interesse pubblico che il Comune, conformemente alla missione istituzionale e alle linee programmatiche, si propone di sostenere in quanto strumento di socializzazione e di sviluppo della persona umana in tutte le sue espressioni, con tutti gli aspetti positivi che ne discendono;

ATTESO

- che ciò è riconducibile ai concetti di derivazione costituzionale espressi dall'art. 9 della Cost. laddove si afferma che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico della Nazione;
- che si deve ritenere che i suddetti compiti e funzioni spettino al Comune anche quando le iniziative vengono organizzate da soggetti terzi comunque nel territorio comunale e a beneficio della cittadinanza;

VISTI i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP. AA. : “non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità” e (comma 9) “non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”;

VISTA in merito la deliberazione della Corte dei Conti n. 1075/2011, ove testualmente si chiarisce che *“il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti [...] e si precisa che “tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse [...] è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione”;*

VISTA altresì Deliberazione n. 18/2011, Sezione di controllo Emilia Romagna, che afferma: *“Con riguardo al contenuto del comma 9 dell' art. 6 concernente la preclusione alle spese di sponsorizzazione, il documento proposto dal Consiglio delle Autonomie Locali, sulla base dei pareri nn. 1075/1076 del 2010 della Sezione regionale per la Lombardia, prospetta l' ammissibilità delle spese relative a contribuzione e patrocini che le pubbliche amministrazioni assegnano ad iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale, ecc. Ciò sulla base di una nozione di sponsorizzazione intesa come forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale “abbinamento” si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico. In sostanza un contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazione corrispettiva. In proposito, tenuto anche conto del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 163/Par del 2010, si è dell'avviso che il testuale riferimento alle sole spese di “sponsorizzazione” contenuto nella norma, come già quello contenuto nel previgente art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 (non applicabile agli enti locali), comporti che le spese oggi precluse siano quelle di vera e propria sponsorizzazione, cioè quelle derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor;(omissis);*

EVIDENZIATO in ultimo che, in termini ancora più chiari, si è espressa la Sezione di controllo

della regione Piemonte (Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR) precisando che: "*...ai fini dell'individuazione delle fattispecie da ritenere assoggettate al divieto di cui al comma 9 dell'articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010, questa Sezione ritiene che debba prevalentemente tenersi conto della natura finanziaria della norma e delle finalità della stessa, da cogliersi avendo riguardo al complesso delle disposizioni contenute nello stesso provvedimento normativo, nonché delle prerogative degli Enti locali, garantite nel vigente assetto istituzionale, che impongono una interpretazione costituzionalmente orientata.....* ...Aderendo, pertanto, ad un orientamento consolidatosi presso diverse Sezioni regionali di questo Istituto, si reputa corretto distinguere dalle sponsorizzazioni vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente e che l'ente svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 e n. 1076/2010; Sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 163/2010; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 7/2011).....(omissis)..;

VISTE in ultimo le deliberazione della Corte dei Conti, sezione controllo Piemonte n. 379 del 2013 e sezione controllo Lombardia n. 89/2013;

CONSIDERATO pertanto che la compartecipazione economica del Comune non rientra nei limiti dell'art. 6, comma 9 del D.L. 78 /2010 in quanto si tratta di attività riconducibili ai compiti del Comune, svolti nell'interesse della collettività anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., mentre il divieto de quo deve ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine;

RITENUTO, opportuno, pertanto, di potere accogliere l'istanza dell'Istituto Maria Ausiliatrice relativa alla realizzazione delle iniziative per la tradizionale festa di Maria Ausiliatrice del 24 maggio 2017, attraverso l'erogazione di un contributo economico a parziale ristoro delle spese sostenute;

SPECIFICATO che la concessione del contributo non può in alcun modo configurarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2006, come acquisizione di beni e servizi da parte del Comune, né come affidamento in concessione di servizi pubblici;

VISTO il vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTO l'O.EE.LL. vigente In Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile resi nelle forme di legge dai relativi Responsabili di Servizio;

PROPONE DI DELIBERARE

Ai sensi di quanto esposto in narrativa,

- **di partecipare** al programma organizzato dall'Istituto di Maria Ausiliatrice di questa Comunità in occasione dei festeggiamenti svolti in data 24.05.2017 per la solennità in onore di "Maria Ausiliatrice";
- **di concedere** all'Istituto Maria Ausiliatrice di Ali Terme un contributo economico di € 2.000,00 (Duemila/00) a titolo di ristoro delle spese sostenute per l'evento religioso della Festa di Maria Ausiliatrice;
- **di dare atto** che la concessione del contributo non può in alcun modo configurarsi, ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016, come acquisizione di beni e servizi da parte del Comune, né come affidamento in concessione di servizi pubblici;
- **di trasmettere** la presente al Responsabile dell'Area Amministrativa e al Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria per i conseguenti atti gestionali;
- **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line e nella relativa sezione di "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
- **di dichiarare** la delibera di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii.

L'Istruttore

Il Proponente

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90

■ In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Aldo Barbera)

Ali Terme, 05/07/2017


■ In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole

IL RAGIONIERE COMUNALE
(Dott. ssa Rosa Pulicelli)


Ali Terme, 05-07-2017

La presente deliberazione dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL SINDACO



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n° 8732

dal 06/07/2017 al 21/07/2017

Il Responsabile 

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/07/2017

ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni



IL SEGRETARIO COMUNALE
